

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 3-bis, comma 5, D.Lgs. 13/08/2011, n. 138, convertito nella legge 14/09/2011, n.148, inserito ad opera dell'art. 25 del D.L. 24/01/2012, n.1.

Art. 2 – Ambito di applicazione

2.1 Le disposizioni del presente Titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:

- “Incarichi di studio”: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio, e le soluzioni proposte.
- “Incarichi di ricerca”: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali.
- “Consulenze”: devono intendersi per consulenze quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto ovvero di elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.
- Incarichi di prestazioni d'opera o di servizi che non sono configurabili come studio, ricerca, consulenza.

2.2 Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229-2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale, o coordinata e continuativa.

2.3 Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo e del presente Regolamento:

- a) Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- b) gli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelle inerenti attività notarili e/o pareri, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
- c) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e connessi regolamenti di attuazione;
- d) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per il raggiungimento degli scopi della Società;
- e) i contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

Art. 3 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

- 3.1 La SISI può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni.
- 3.2 Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
 - a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
 - b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di Albi, Elenchi o Ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
 - c) esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo;
 - d) dipendenti pubblici o privati o soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.
- 3.3 In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione, in applicazione dell'art.53 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001, è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione.

- 3.4 Gli incarichi non possono avere una durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.
- 3.5 Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

Art.4 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: trattativa diretta

- 4.1 Per prestazioni di consulenza il cui corrispettivo da attribuire sia inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi, e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), l'incarico può essere conferito in via diretta dalla Società – nel rispetto dello statuto – senza necessità di un previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica. La Società in tale ipotesi potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo 3.
- 4.2 La Società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alla cifra sopra indicata, nelle seguenti ipotesi: a) in casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura pubblica; b) in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa; c) qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzati da un elevato *intuitus personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

Art.5 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: indagine di mercato

- 5.1 Per il conferimento di incarichi di consulenza il cui corrispettivo sia superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi ed inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila/00) lordi, e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00) lordi, ed inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi, la Società – nel rispetto dello statuto – individua l'incaricato all'esito di una indagine di mercato, espletata attraverso la trasmissione di una lettera di invito ad almeno tre soggetti provvisti dei requisiti generali di cui al precedente art.3, previa delibera del Consiglio di

Amministrazione, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata ed oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.

- 5.2 L'esecuzione delle procedure di selezione sono svolte a cura del Direttore Generale, quale responsabile del procedimento.
- 5.3 La lettera di invito deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse richieste, modalità e termini per la presentazione delle offerte.
- 5.4 Il Direttore Generale, coadiuvato dal Responsabile del servizio che ha proposto il conferimento dell'incarico, procede all'esame delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. L'incarico sarà conferito dal Consiglio di Amministrazione al candidato la cui offerta è stata ritenuta qualitativamente e/o economicamente più vantaggiosa.

Art. 6 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: procedura comparativa pubblica.

- 6.1 Per il conferimento di incarichi di consulenza il cui corrispettivo sia superiore ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) lordi, e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi, la Società – nel rispetto dello statuto - si individua il collaboratore esterno mediante procedura comparativa da attivarsi previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.
- 6.2 L'esecuzione delle procedure di selezione sono svolte a cura del Direttore Generale quale Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Responsabile del servizio che ha proposto il conferimento dell'incarico. Il Direttore Generale elabora per ciascun curriculum un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerato da 1 a 10, sulla cui base viene predisposta la relativa graduatoria.
- 6.3 L'avviso di selezione deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse richieste, modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

- 6.4 L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato, di norma, per quindici giorni sul sito web della Società, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a cinque giorni. Resta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.
- 6.5 L'incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio più elevato.

Art. 7 – Prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa ed a progetto.

- 7.1 Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizza in prestazione d'opera intellettuale, resa con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
- 7.2 Elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa sono:
- *collaborazione*: assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - *coordinamento*: collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
 - *continuità*: non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico).
- 7.3 Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto o programma continua ad applicarsi solo nei confronti di soggetti che percepiscono la pensione di anzianità (D.Lgs. 276/2003, art. 61 comma 2).

Elementi caratterizzanti il contratto a progetto sono, oltre a quelli tipici della collaborazione coordinata continuativa indicati al punto 7.2, i seguenti:

- la durata, che deve essere determinata e determinabile;
- il progetto o il programma.

Art. 8 – Prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale

- 8.1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

8.2. L'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.

Art.9 – Durata dell'incarico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto

- 9.1 Per le collaborazioni di natura coordinata e continuativa la durata é di 18 mesi e l'incarico potrà essere rinnovato.
- 9.2 Per le collaborazioni a progetto la durata é determinata dalla conclusione del progetto medesimo.
- 9.3 Il rinnovo dovrà avvenire attraverso la stipula di un nuovo contratto recante gli stessi requisiti di forma di quello precedente.
- 9.4 Il contratto di rinnovo dovrà essere stipulato non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni decorrenti dal termine delle attività fissato nel contratto precedente.
- 9.5 In ogni caso la collaborazione non potrà avere durata superiore a quella del progetto stesso.

Art. 10 – Compenso

- 10.1 Il compenso per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
- 10.2 Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore.
- 10.3 Il pagamento del compenso avviene al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel relativo disciplinare e/o contratto.

Art.11 – Disciplinare di incarico.

I rapporti di collaborazione sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:

1. durata della collaborazione
2. luogo in cui viene svolta la collaborazione
3. oggetto delle prestazioni
4. modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali
5. entità del compenso, dei rimborsi e loro modalità e tempi di erogazione
6. modalità di cessazione o recesso del rapporto con il preavviso

Art.12 – Verifica delle esecuzioni e del buon esito dell’incarico

Il responsabile del servizio cui l’incaricato/collaboratore é assegnato, verifica il corretto svolgimento dell’incarico, anche attraverso il riscontro delle attività svolte e dei risultati dello stesso.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonchè tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa, e/o progetto, professionale ed occasionale.

Art. 14 – Norma transitoria

Gli incarichi, i contratti e tutte le altre forme di collaborazione già affidati dalla Società, conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza, anche se in contrasto col presente regolamento.

Art. 15 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul sito web della Società.